



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO dell'I.I.S.S. Sciascia e Bufalino con delibera n. 20 del 28/10/2020

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la relazione d'Istituto sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto CORONAVIRUS) causa della malattia COVID-19 ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii.

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del CdD del 30 ottobre 2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S.S. Sciascia e Bufalino, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico- amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti

della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. In ogni plesso scolastico è istituita la figura di "Referente Covid", designata dal Dirigente Scolastico.

Art. 3 – Ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da CoVid-19, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus: devono pertanto monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) Indossare la mascherina chirurgica in conformità alla normativa vigente, salvo i casi espressamente da essa previsti (in situazioni di staticità - ad esempio

seduti al banco, ove tra le rime buccali degli studenti sia garantito 1 metro lineare di distanziamento fisico e tra alunno e docente 2 metri lineari di distanziamento fisico, nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa);

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 5 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Ciascuna delle sedi dell'Istituto è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici è assegnato un canale di ingresso e di uscita, indicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso il quale gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. L'indicazione dei canali di ogni settore in ogni sede dell'Istituto è dettagliata nelle tabelle esposte più avanti.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Le studentesse e gli studenti non possono transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- nei laboratori della scuola e nelle palestre con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria e dei responsabili di plesso, chiedendo permesso all'insegnante;
- nei servizi igienici, chiedendo all'insegnante dell'ora e segnando l'uscita su apposito registro presente in aula;
- nei luoghi deputati alla distribuzione degli alimenti.

5. Nei primi giorni di scuola, in tutti i plessi, sono illustrati agli alunni le vie di accesso e di uscita e i percorsi da seguire.

6. Allo scopo di tracciare tutti i movimenti degli alunni e del personale per ricostruire, laddove necessario, la catena di trasmissione del virus, è istituito un registro degli alunni e del personale di ciascuna classe dove sono annotati i contatti che possano intercorrere tra gli alunni e persone di classi diverse (es. vanno registrati gli

spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, le supplenze, le uscite per andare in bagno, ecc...).

Art. 6 – Regolamentazione ingresso e uscita

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato:

- se nei tre giorni precedenti, si sia stati con febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al CoViD-19. In tal caso è necessario rimanere a casa, comunicare l'assenza a scuola tramite mail istituzionale (tpis02200a@istruzione.it) e consultare telefonicamente il proprio Medico di Medicina Generale;
- a chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato in quarantena o isolamento domiciliare *oppure* abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 *oppure* provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

Anche in tal caso è necessario comunicare queste situazioni alla scuola tramite mail istituzionale.

2. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS- CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione, tramite mail istituzionale, della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza (effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro).

3. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

4. Si rimanda comunque alla responsabilità personale rispetto al proprio stato di salute e, per i minori, alla responsabilità genitoriale o dei soggetti affidatari. A questo proposito le famiglie e i docenti, sottoscrivono all'inizio dell'anno scolastico l'autocertificazione contenuta nel registro elettronico che attesta la conoscenza delle misure di prevenzione sopra riportate.

5. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti (ad esempio per prelevare i propri figli), con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa ed è subordinato alla registrazione dei dati nel registro degli accessi con la quale si sottoscrive la dichiarazione attraverso la quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dichiara di essere nelle condizioni di fare ingresso nei locali scolastici.

7. Per l'accesso agli uffici si raccomanda di:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, modulo contatto del sito web dell'istituto <http://www.sciasciaebufalino.edu.it/email5/>);

- comunicare con la segreteria docenti dell'Istituto (per docenti e ATA) tramite lo sportello digitale (SPD) di SD-AXIOS.

Art. 7 – Ingresso e uscita per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:20. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
2. Allo scopo di evitare gli assembramenti è previsto che sia l'ingresso che l'uscita degli alunni siano scaglionati di qualche minuto.
3. Le operazioni di ingresso sono organizzate su tre turni, scanditi dal suono della campana, alle ore 08:25, alle ore 08:28 e alle ore 8:30.
4. Al suono della campana di ingresso del proprio turno le studentesse e gli studenti devono raggiungere le proprie aule didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco.
5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:25.
6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
7. Le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni scanditi dal suono della campana alle ore 13:00, 13:03, 13:06 (uscita a 5° ora) e alle ore 13:50, 13:53, 13:56 (uscita a 6° ora).
8. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
9. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule o attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
10. Al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza degli edifici, sono assegnati in ogni plesso dell'Istituto i canali di ingresso e di uscita distinti per sede insieme agli orari di ingresso e di uscita dei tre turni. Tali indicazioni sono riportate nel sito web d'Istituto.

Art. 8 – Misure igienico-sanitarie

1. Tra le misure organizzative generali per la prevenzione del contagio da CoViD-19, è fondamentale il distanziamento fisico. Per ridurre la probabilità di contagio sono poi particolarmente importanti la riduzione dell'affollamento degli ambienti, l'adeguata aerazione e l'uso della mascherina, la sanificazione delle mani, l'etichetta respiratoria, l'informazione e l'educazione sanitaria.
2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro,

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 9 – Distanziamento fisico

1. Il posizionamento degli arredi scolastici garantisce il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; con riferimento alla “zona cattedra”, è assicurata una distanza di 2 metri lineari tra docente e “zona interattiva” della cattedra. Pertanto, si richiama l’attenzione a non spostare banchi e sedie dalle posizioni individuate e segnalate con adesivi calpestabili. Si sottolinea che tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico anche durante le attività didattiche che dovessero svolgersi in ambienti esterni o in locali della scuola ove non sono presenti segnalatori di posizione sul movimento.

2. Ciascuna aula e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza massima indicata e resa nota attraverso apposito cartello posto all’ingresso di ciascun locale.

Art. 10 - Igienizzazione, sanificazione e ricambio d’aria

1. É garantita, oltre la pulizia, la sanificazione quotidiana dei locali, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle piccole superfici ed attrezzature di uso comune, come dettagliatamente esposto nella Comunicazione n. 272 del 30/08/2020.

2. In più punti degli edifici scolastici (in particolare, all’interno o in prossimità dell’ingresso di ogni aula) sono posizionati dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani.

3. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad assicurare l’aerazione naturale periodicamente, almeno ogni ora per non meno di 5 minuti, le aule, i laboratori, i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 11 – Aspetti disciplinari relativi alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Sars- Covid

La violazione da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. Si riporta di seguito una tabella che integra le sanzioni previste all’art.40 del Regolamento di Istituto (“/C” fa riferimento ad integrazione mancanze relative alle misure anti Covid 19):

<i>Mancanze disciplinari</i>	<i>Sanzioni disciplinari</i>	<i>Organo competente ad irrogare le sanzioni</i>	<i>Termini del ricorso</i>
1/C Mancato rispetto delle indicazioni relative ad ingresso e uscita dall’Istituto 2/C Mancato rispetto delle norme igieniche sulla sanificazione delle mani	- Ammonizione verbale (a) - Ammonizione scritta (b) - Ammonizione scritta e comunicazione ai genitori (c)		

<p>3/C Mancato rispetto della distanza di sicurezza</p> <p>4/C Mancato rispetto dell'uso della mascherina</p> <p>5/C Mancata segnalazione dell'uscita dalla classe durante le attività didattiche</p> <p>6/C Mancato rispetto dell'obbligo di rimanere in classe durante la ricreazione</p> <p>7/C Scambio di qualsiasi tipo di materiale</p>			
<p>12/D Reiterazione delle mancanze disciplinari di cui sopra</p>	<p>- Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (d)</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno</p>

Art. 12 – Attività scolastiche negli spazi al di fuori dell'aula

Nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale e delle regole qui dettagliate, gli spazi comuni possono essere utilizzati, così come tutti gli altri locali scolastici accessori (aula magna, laboratori, palestra, bagni...).

Art. 13 – Servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato perché non può essere superata la capienza degli stessi.

2. Al fine di evitare gli assembramenti, l'accesso ai servizi igienici è consentito anche durante l'ora di lezione, previo permesso accordato dal docente che è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, tenendo conto del registro degli alunni e del personale che i docenti della classe condividono e nel quale annotano anche le uscite per andare in bagno. I docenti possono consentire l'uscita ad uno studente per volta e hanno cura di controllare la durata della pausa.

3. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, rispettando i segnali posti sul pavimento e indossando la mascherina. Prima di uscire dai servizi igienici le mani devono essere disinfettate con gel igienizzante o lavate con acqua e sapone.

4. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente.

5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad igienizzare i bagni con appositi prodotti secondo la programmazione predefinita già indicata nella comunicazione n. 272 del 30/08/2020.

6. Nella sede di via Cesarò si dispone che:

- i bagni del piano terra sono destinati esclusivamente agli alunni;
- i bagni del primo piano sono usati solamente alle alunne;
- i bagni del secondo piano sono destinati ai docenti.

Art. 14 - Regolamento Palestra

1. Non è consentito l'accesso in palestra a chi presenta sintomi influenzali. Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all'interno della palestra è obbligatorio interrompere immediatamente l'attività e informare il docente.

2. È obbligatorio portare con sé una mascherina all'interno della palestra e indossarla fino all'ingresso e, al termine della lezione, prima di uscire dalla palestra per poi spostarsi negli altri ambienti scolastici. Durante lo svolgimento delle attività in palestra non è necessario tenere la mascherina ma è obbligatorio mantenere in ogni circostanza la distanza di metri 2 tra un soggetto e l'altro.

3. Prima dell'ingresso in palestra è obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o usare gel a base alcolica che si troveranno nei dispenser dislocati in Istituto.

4. È obbligatorio evitare il più possibile il contatto con oggetti vari, superfici o eventuale segnaletica presente.

5. È consigliato presentarsi in palestra già vestiti adeguatamente per le attività che si andranno a svolgere. In palestra è comunque obbligatorio calzare scarpe precedentemente igienizzate.

6. Gli indumenti e gli oggetti personali non devono essere mai poggiati su superfici o zone varie della palestra ma diligentemente riposti in una borsa personale che verrà depositata in apposita zona indicata.

7. È vietato condividere bottiglie, borracce, bicchieri e scambiare con altri compagni oggetti quali asciugamani, fazzoletti o altro.

8. È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito e provvedere alla opportuna igienizzazione. Gettare subito dopo in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.

9. All'interno della palestra è vietata, in ogni circostanza, ogni forma di assembramento.

10. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri e seguire l'eventuale segnaletica orizzontale con linee di rispetto, evitando contatti ravvicinati per tutta la permanenza all'interno della palestra.

11. È consentito l'uso delle attrezzature presenti in palestra, secondo le indicazioni dell'insegnante e rispettando le misure di distanziamento. Dopo l'utilizzo è obbligatorio igienizzare le attrezzature e/o gli accessori utilizzati. I prodotti igienizzanti dovranno essere prima spruzzati sull'apposito panno di carta monouso che sarà utilizzato per sanificare l'attrezzatura.

12. Durante lo svolgimento di esercizi o attività che prevedono l'utilizzo del tappetino da fitness, è fortemente raccomandato l'uso di un telo o asciugamano personale allo scopo di ricoprire il tappetino. Al termine dell'attività l'asciugamano va riposto nella borsa personale.

13. È consigliato trattenersi all'interno della palestra solo per il tempo necessario al completamento della lezione. Negli ambienti di collegamento fra la palestra e l'aula o altre zone, sono consentiti solo passaggi di breve durata.

Art. 15 – Laboratori

Per quanto riguarda l'uso dei laboratori, vigono le stesse regole adottate per le lezioni in aula, ovvero, distanziamento interpersonale minimo di 1 metro ed uso di mascherine se non in situazioni statiche. Risulta anche qui necessario prestare attenzione alla detersione delle mani.

Art. 16 – Ricreazione

1. Le attività didattiche si svolgono dalle 8:30 con spazi orari di 50 minuti e due momenti ricreativi: dalle ore 10.10 alle ore 10.20 e dalle 12.00 alle 12.10.

2. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo durante il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

3. Durante il corrente anno scolastico non sono attivi distributori né prenotazioni da esterno di alimenti e pertanto ciascun alunno provvede a portare la propria colazione. Nella sede di via Socrate sono disponibili distributori di acqua e bevande.

Art. 17 – Scuola-famiglia

Per tutto l'anno scolastico 2020/2021:

- sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti;
- gli incontri individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente (tramite AXIOS o via mail), ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali;
- nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, è possibile l'incontro in presenza, su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato.

Art. 18 - Riunioni e assemblee

1. Le riunioni degli Organi Collegiali vengono svolte in videoconferenza, salvo situazioni di assoluta necessità valutate dal Dirigente Scolastico.

2. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. Gli studenti possono valutare di svolgere l'assemblea d'Istituto in presenza con la sola componente dei rappresentanti di classe, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nella presente comunicazione.

3. È possibile svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione: durante le assemblee di classe, i presenti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro ed utilizzando le mascherine.

Art. 19 - Pulizia e sanificazione della scuola

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree

comuni. Per tutta la dettagliata regolamentazione si rinvia alla comunicazione n. 272 del 30/08/2020.

Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di CoViD-19, la persona interessata deve:

- darle notizia al Referente Covid della sede,
- essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (aula CoViD - per ciascuna sede individuata e segnata nelle planimetrie dell'Istituto). Quindi, si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza, munito di DPI, deve mantenere una distanza minima di 2 metri. Quindi, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 21 – Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili.

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia CoViD-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da CoViD-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 22 – Formazione preventiva

1. La situazione del nuovo anno scolastico impone un'attività formativa rivolta al personale e agli alunni indirizzata al conseguimento di una maggiore consapevolezza per vivere in sicurezza il rientro a scuola.

2. In seguito all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nelle prime settimane di settembre, al personale docente e ATA è già stato rivolto un momento di informazione-formazione tenuto dal RSPP e dal medico competente e, tramite il sito della scuola, vengono proposte tutte le normative e le indicazioni in merito alla realizzazione delle attività didattiche in sicurezza. In particolare ai Referenti CoViD è destinata la formazione su piattaforma EDUISS, iniziativa organizzata grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione che nasce per accompagnare gli Istituti scolastici nell'attuazione "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*".

3. Gli utenti, infine, in quanto destinatari delle circolari pubblicate da questa Istituzione e fruitori del sito web con le sezioni apposite, sono costantemente informati. In particolare le attività di accoglienza sono state pensate per essere dedicate alla trattazione, seppure non approfondita, del tema ed è prevista anche una successiva

sessione di campagna di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sicurezza.